
Febbraio
2023

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
2



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	6
CODICE PROCEDURA CIVILE	6
NOTIFICAZIONI	6
IMPUGNAZIONI	7
PROVE.....	7
CODICE CIVILE	8
FAMIGLIA E MINORI	8
AZIONI A DIFESA DELLE SERVITÙ	8
CONDOMINIO.....	9
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI.....	9
PROPRIETÀ E BENI	9
APPALTO.....	10
MANDATO	10
RESPONSABILITÀ MEDICA	11
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE	11
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI	12
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	13
QUESTIONI PROCESSUALI.....	13
PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	13
DIRITTI DEL LAVORATORE	14
CONTRATTO DI APPALTO E OBBLIGO CONTRIBUTIVO	15
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	16

NORMATIVA**Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – Relazione del Massimario della Corte di Cassazione**

Si segnala la pubblicazione della Relazione su novità normativa n. 8/2023, a cura dell'Ufficio del Massimario – Servizio penale, in data 8 febbraio 2023 quale integrazione alle Relazioni su novità normativa [n. 96 del 6/10/2022](#) e [n. 110 del 01/12/2022](#). La relazione integrativa n. 8/2023 è consultabile al seguente [link](#).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 3524 – deposito 06/02/2023

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 3432 – deposito 03/02/2023

In base al disposto dell'art. 53, lett. h, art. 53, lett. h), cod. strada le microcar rientrano nella nozione di motoveicoli sicché è legittimo il verbale con cui è stata rilevata la violazione del divieto di sosta in uno spazio riservato esclusivamente a cicli e motocicli.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 3192 – deposito 02/02/2023

In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 2893 ud. 23/01/2021 – deposito 31/01/2023

In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 2881 ud. 15/12/2022 – deposito 31/01/2023

L'art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne

subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l'“esclusivo interesse del minore” ovvero la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote. L'apprezzamento richiesto al giudice di merito si sostanzia dunque in una valutazione in positivo della possibilità di procedere a tale coinvolgimento, quale presupposto indispensabile per l'utile cooperazione dei nonni all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori (cassata la decisione che aveva disposto l'avvio di una serie di incontri dei due figli minori con i nonni paterni ed uno zio, atteso che i giudici di merito si erano limitati a constatare dell'insussistenza di un reale pregiudizio per i minori nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni).

Cass. Civ. sez. Lav., sentenza n. 3351 ud. 22/06/2022 - deposito 03/02/2023

L'istituto del preavviso ha natura, non già risarcitoria, ma indennitaria, in quanto finalizzato a porre rimedio alla mera eventualità del mancato rinvenimento di una nuova occupazione, nonché a tutelare la parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze. Se il curatore fallimentare opta per lo scioglimento del rapporto, in assenza di un periodo di preavviso nel quale il lavoratore abbia potuto prestare la propria attività, egli matura, così come stabilito dall'art. 2118, comma 2 c.c., il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 686 - deposito 15/12/2022

Qualora la notificazione di un atto si concluda negativamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere di provvedere a rinotificare l'atto non appena avuto conoscenza della causa che ha dato luogo all'omessa notificazione dell'impugnazione nel termine perentorio previsto dalla legge, senza attendere un'apposita autorizzazione giudiziale, anche al fine di salvaguardare i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo *ex art. 111, comma 2 Cost.* (nel caso di specie il difensore dell'appellante, dopo essersi visto restituire dall'ufficiale giudiziario il plico contenente l'atto di citazione in appello e l'avviso di ricevimento attestante la mancata consegna per irreperibilità del destinatario, si è limitato a formulare istanza di rimessione in termini *ex art. 153, comma 2, c.p.c.*, senza riattivare il procedimento notificatorio per instaurare il rapporto giuridico processuale con la controparte, altrimenti inesistente).

Corte d'Appello, sentenza n. 686 - deposito 15/12/2022

Qualora l'atto da notificare venga restituito puramente e semplicemente al mittente, la notificazione è da considerarsi inesistente e non affetta da semplice nullità, con conseguente esclusione della possibilità di una rinnovazione *iussu iudicis* sanante con effetto *ex tunc*, non essendo ammissibile l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente; ugualmente non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo in ipotesi di costituzione della parte destinataria dell'atto.

Corte d'Appello, sentenza n. 686 - deposito 15/12/2022

Nel caso di notifica effettuata tramite spedizione a mezzo del servizio postale *ex art. 149 c.p.c.*, qualora il richiedente si veda restituire il plico contenente l'atto da notificare per irreperibilità del destinatario, la fase di consegna non ha raggiunto uno degli esiti ammessi dalla legge, determinando l'inesistenza della notificazione stessa.

Corte d'Appello, sentenza n. 686 - deposito 15/12/2022

Lo scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono, sicché gli elementi costitutivi imprescindibili del procedimento notificatorio sono: a) l'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato dalla legge del potere di compiere tale attività e b) la fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, e ciò non può ravvisarsi nei casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dovere ritenere la notificazione sostanzialmente inesistente (nel caso di specie la notificazione non era andata a buon fine a causa dell'errata trascrizione da parte dell'ufficio giudiziario incaricato, sulla busta contenente l'atto d'appello e nell'avviso di ricevimento, del cognome del difensore presso il quale la parte aveva eletto domicilio in primo grado).

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 38 - deposito 12/01/2023

Va dichiarato inammissibile l'appello *ex art.* 342 c.p.c. qualora l'appellante non abbia argomentato in ordine ai punti e alle questioni della sentenza oggetto di impugnazione, ma si sia limitato a una generica contestazione - rappresentativa della parte volitiva ma non di quella argomentativa dell'impugnazione - relativa all'erronea ammissione e valutazione delle prove effettuata dal primo giudice.

Nel caso di specie, l'appellante, attrice in primo grado, aveva impugnato una sentenza in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno asseritamente cagionatole da un ispettore di polizia nell'esercizio dei suoi poteri investigativi. Tuttavia, evidenzia la Corte d'appello, parte appellante si era limitata a contestare confusamente la sentenza di primo grado, senza censurare puntualmente le motivazioni adottate dal primo giudice e senza indicare in maniera sufficientemente precisa i vizi logico-giuridici in cui sarebbe incorso il Tribunale.

Corte d'Appello, sentenza n. 28 - deposito 11/01/2023

L'impugnazione incidentale tardiva va considerata ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto di gravame principale, e anche nei confronti di parti diverse dall'impugnante principale allorché in concreto l'accoglimento del gravame principale comporti un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo dando luogo ad una sua soccombenza totale o comunque più grave di quella stabilita nella decisione gravata.

Corte d'Appello, sentenza n. 1 - deposito 02/01/2023

La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo *ex art.* 404 c.p.c. avanzata dal litisconsorte pretermesso e che dichiara la nullità della sentenza di primo grado, non comporta la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio di appello, ma solo la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia di nullità del processo (già avvenuta).

Corte d'Appello, sentenza n. 1 - deposito 02/01/2023

Ove il Giudice di primo grado nel decidere l'opposizione di terzo *ex art.* 404 c.p.c. e dichiarare la nullità della sentenza non abbia assegnato un termine per la riassunzione della causa ai fini della prosecuzione del giudizio nel merito, il Giudice del gravame non è esentato dall'applicazione dell'*art.* 354 c.p.c. con conseguente rimessione degli atti al primo giudice per la riassunzione della causa anche nei confronti del litisconsorte pretermesso per la prosecuzione del giudizio.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 95 - deposito 08/03/2023

La consulenza di parte non è un mezzo di prova, quanto piuttosto una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Pertanto, laddove il Giudice di merito aderisca alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei CTP, il Giudicante "esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili; senza

che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.

Corte d’Appello, sentenza n. 55 - deposito 23/01/2023

La scrittura privata proveniente da terzi estranei alla lite è liberamente valutabile dal Giudice. In tal senso la Suprema Corte ha puntualizzato che: “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del Giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo”. Nel caso di specie, sulla base delle specifiche contestazioni mosse all’accertamento peritale svolto nel giudizio di I grado e del contenuto della scrittura privata a firma di un soggetto terzo rispetto alla lite è stato disposto il rinnovo della CTU grafologica, la quale ha condotto alla dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni apposte al contratto per cui è stata causa.

CODICE CIVILE

FAMIGLIA E MINORI

Corte d’Appello, sentenza n. 37 - deposito 12/01/2023

La coniuge che ha sacrificato significative opportunità di crescita professionale sull’altare delle esigenze domestiche ha diritto a ricevere l’assegno divorzile dall’altro coniuge, in ossequio alla funzione anche perequativa-compensativa dell’assegno stesso.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, rigettando l’appello del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno e confermando pertanto le statuizioni di primo grado, valorizza la circostanza che, come riferito da più testimoni, ritenuti pienamente attendibili, l’ex moglie, insegnante, aveva rinunciato a partecipare al concorso da dirigente scolastico, in considerazione delle incombenze cui era tenuta quale madre e moglie. Infatti, la vittoria del concorso, oltre a togliere tempo all’adempimento degli oneri familiari della donna, l’avrebbe probabilmente obbligata a trasferirsi in altra città.

AZIONI A DIFESA DELLE SERVITÙ

Corte d’Appello, sentenza n. 1 - deposito 02/01/2023

Nel caso in cui con l’azione possessoria diretta alla reintegrazione del possesso del diritto di servitù di passaggio l’attore chieda la demolizione dei manufatti realizzati dal resistente, l’azione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari del fondo servente quali litisconsorti necessari dal lato passivo e futuri destinatari del provvedimento di tutela ripristinatoria, non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio. Pertanto, ove nel giudizio di primo grado sia mancata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il Giudice di appello (salvo il caso che il litisconsorte non sia intervenuto in appello senza eccepire il vizio ed accettando il processo nello stato in cui si

trova) è tenuto a rimettere la causa al primo Giudice *ex art.* 354 c.p.c. per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro.

CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 57 - deposito 25/01/2023

Nel giudizio avente ad oggetto la validità del regolamento condominiale e/o la formazione delle tabelle millesimali tutti i condomini - in quanto tali - sono parti necessarie del processo, come da pacifica giurisprudenza. Ne segue che, *ex artt.* 102 e 303, commi 3 e 4, c.p.c., ove manchi l'integrazione del contraddittorio, va dichiarata d'ufficio l'estinzione del processo di appello, con passaggio in giudicato della appellata pronuncia del Tribunale.

Nel caso di specie, la Corte aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, rilevando che non erano stati evocati tutti i condomini, ma tale contraddittorio non era stato integrato dalle parti.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 53 - deposito 23/01/2023

L'art. 1304, primo comma, cc si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata. In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. Nel caso di specie il Giudice di prime cure aveva condannato in solido a concorrente responsabilità la clinica e due medici che erano intervenuti prima e dopo l'esecuzione dell'intervento i quali erano stati ritenuti responsabili a titolo colposo per i danni riportati da una paziente a seguito di intervento chirurgico. Gli odierni appellanti e la clinica nonché l'assicurazione di quest'ultima avevano stipulato un atto transattivo al quale però non avevano partecipato gli altri due medici, dipendenti della struttura stessa e ritenuti responsabili anche essi in parte del danno patito dall'appellante, i quali solo successivamente avevano dichiarato di voler profittare dell'accordo transattivo. Tuttavia i Giudici di merito, esaminando l'atto di transazione, avevano ritenuto che la transazione stipulata era una transazione parziale che non aveva ad oggetto l'intero debito ma soltanto la quota di spettanza della Clinica in relazione alle sue dedotte responsabilità in quanto la transazione aveva ad oggetto "ogni e qualsiasi conseguenza dannosa riferibile alla civile responsabilità della Casa di Cura" e non quindi, riteneva la Corte, agli obblighi esistenti a carico della Clinica in relazione a responsabilità altrui, eventualmente anche del dipendente, obblighi che sarebbero stati verosimilmente espressamente richiamati dalle parti, ove queste avessero inteso transigere anche rispetto ad essi.

PROPRIETÀ E BENI

Corte d'Appello, sentenza n. 96 - deposito 08/02/2023

Secondo l'*id quod plerumque accidit*, la procedura di sdemanializzazione/declassazione di una strada precedentemente ad uso pubblico riguarda tutti i tratti della strada necessari per consentire l'accesso

dei *cives* alla strada comunale posto che in ogni caso, anche ove alcuni tratti non venissero declassati, all'inizio dei tratti sdemanializzati la strada diverrebbe inutilizzabile. Essa pone altresì la necessità di individuare e realizzare un tracciato alternativo, sempre in quanto necessario per consentire l'accesso delle proprietà alla strada pubblica. Nel caso di specie l'obbligazione di manleva assunta dal venditore in sede di stipula della compravendita a favore degli acquirenti, stante la sua formulazione generica, ha posto in capo all'alienante tutte le spese, più o meno probabili, sostenute dagli acquirenti in quanto resesi comunque necessarie per il procedimento di sdemanializzazione/declassazione.

APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 95 - deposito 08/02/2023

In tema di appalto sussiste la responsabilità dell'appaltatore *ex art.* 1669 c.c. nei confronti del committente e dei suoi aventi causa anche nel caso in cui il difetto costruttivo non menomi il godimento di tutto l'immobile. In tal senso la Suprema Corte ha puntualizzato come: "i gravi difetti consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura", nonché come: "la qualificazione del vizio come grave costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato". Nel caso di specie i difetti costruttivi hanno riguardato la presenza di umidità, la pendenza della rampa del garage e l'evento franoso del giardino esterno, difetti che seppur non avevano menomato il godimento dell'intero immobile avevano inciso sul normale e ordinario utilizzo dei locali e ne avevano impedito l'utilizzabilità secondo la sua normale destinazione d'uso.

Corte d'Appello, sentenza n. 32 - deposito 05/01/2023

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 co. 2 c.c., per il decorso del termine di prescrizione annuale ivi previsto, non è sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno, ma occorre la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

(Nel caso di specie, la Corte d'Appello riconosceva come il termine di prescrizione per la proposizione dell'azione iniziasse a decorrere non già dalla denuncia del vizio stesso - infiltrazioni - ma dall'accertamento della riconducibilità di quest'ultimo all'opera dell'appaltatore: al riguardo, la società committente si era resa conto delle infiltrazioni fin dal loro manifestarsi, ma la conoscenza delle cause era successiva e coincideva con il deposito della relazione del CTP.)

MANDATO

Corte d'Appello, sentenza n. 9 - deposito 05/01/2023

In presenza di un contratto di mandato, *ex artt.* 1703 ss., ove il mandatario non adempia l'onere, *ex art.* 1713 c.c., di fornire un rendiconto documentato delle spese effettuate in virtù del suo operato, questi è tenuto a restituire la somma ricevuta, con rivalutazione ed interessi.

(Nel caso di specie, la Corte condannava l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma ricevuta oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare dai singoli pagamenti indebiti di

somme per spese non documentate e non risultanti nelle casse aziendali, non risultando assolto l'obbligo di rendiconto.)

RESPONSABILITÀ MEDICA

Corte d'Appello, sentenza n. 53 - deposito 23/01/2023

In materia di responsabilità della struttura sanitaria, con riguardo alla compilazione della cartella clinica, il medico è colui che è tenuto a controllarne la completezza. In merito recentemente la Suprema Corte ha puntualizzato che “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.” Pertanto, in presenza di una individuata condotta astrattamente idonea a provocare il danno – l'onere della prova dell'assenza di colpa incombe sul medico. Nel caso de quo è stato riscontrato un difetto di tenuta della documentazione clinica ed il medico coinvolto non ha assolto l'*onus probandi* circa il fatto che il personale sanitario avesse concretamente posto in essere tutte quelle misure che avrebbero potuto/dovuto evitare l'evento per cui è stata causa.

Corte d'Appello, sentenza n. 53 - deposito 23/01/2023

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura – od ente ospedaliero – trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di ospedalità, concluso tra le parti *per facta concludentia*, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura, un contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo '*lato sensu*' alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico. Nel caso di specie la responsabilità della casa di cura è stata esclusa per due ordini di ragioni: il farmaco messo a disposizione degli anestesisti era regolarmente autorizzato ed ampiamente utilizzato e le procedure operative per le emergenze erano predisposte.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 5 - deposito 03/01/2023

Grava sul danneggiato che chiede il risarcimento del danno mediante l'impiego del Fondo di garanzia di cui all'art. 283 cod. ass. l'onere della prova in ordine al fatto che il sinistro è stato determinato da un veicolo rimasto non identificato e non è invece imputabile a negligenza della stessa vittima. Nel caso di specie il danneggiato aveva appellato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno, per il mancato adempimento del prescritto onere probatorio.

In particolare, la Corte evidenzia come la relazione di un investigatore privato non sia sufficiente a provare il fatto che il sinistro da cui era derivato il danno era stato causato da un veicolo non identificato; relazione che assume il valore di prova atipica con forza meramente indiziaria, propria delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. Inoltre, il giudice del gravame rileva come le dichiarazioni di uno dei testimoni oculari, richiamate nella relazione investigativa, non potessero suffragare l'assunto attoreo in quanto imprecise e, pertanto, inattendibili.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 28 - deposito 11/01/2023

In materia di revocatoria fallimentare, ai fini dell'esclusione della revocabilità di una cessione di credito intercorsa tra la società *in bonis* e l'istituto di credito presso il quale la società stessa ha acceso i propri conti, non è sufficiente che in astratto la cessione sia stipulata a scopo di garanzia, essendo invece necessario accertare che in concreto, alla luce delle peculiarità del caso, non sia riscontrabile un collegamento funzionale tra la cessione e la riduzione di una pregressa esposizione debitoria. Viceversa, qualora all'esito della suddetta indagine emerga un simile collegamento, la cessione ha avuto in concreto una funzione "solutoria" e va qualificata quale mezzo anormale di pagamento revocabile ex art. 67 co. 1 n. 2 legge fallimentare (nella fattispecie in esame la Corte ha riformato la sentenza del Tribunale in cui veniva rigettata la domanda di revoca delle cessioni sulla base del presupposto che le stesse erano state stipulate a scopo di garanzia nell'ambito di un contratto di sconto bancario ex art. 1858 e ss. c.c., avendo invece riscontrato che in seguito ai pagamenti erroneamente effettuati dal debitore ceduto si era registrata una riduzione dell'esposizione debitoria della società cedente, poi fallita, verso l'istituto di credito cessionario).

Corte d'Appello, sentenza n. 27 - deposito 11/01/2023

L'esecuzione degli obblighi di fare o non fare in costanza di fallimento, qual è quello di provvedere alla sistemazione e alla bitumatura della strada, è impedita non dall'art. 51 L. fall., ma dall'art. 92 L. fall., perché trattandosi di obbligazioni da realizzare nei confronti del curatore, queste devono essere preventivamente verificate a mente degli art. 92 e ss. L. fall., salvo il potere della curatela fallimentare di trasformarli in crediti pecuniari.

Corte d'Appello, sentenza n. 27 - deposito 11/01/2023

Va dichiarata improcedibile l'azione proposta nei confronti del fallimento nelle forme del giudizio ordinario dal momento che la perdita della capacità processuale che consegue alla declaratoria di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, ragion per cui il creditore può agire contro il fallito (non nei confronti del fallimento) per ottenere un provvedimento che, pur non opponibile al fallimento, diviene esigibile quando il debitore tornerà *in bonis*.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

QUESTIONI PROCESSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 10 - deposito 25/01/2023

Quando la sentenza impugnata sia fondata su una motivazione strutturata in diverse “*rationes decidendi*”, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, l’impugnazione rivolta solo contro una di esse, determina l’inammissibilità del gravame.

(La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di gravame proposto dall’appellante poiché tramite esso aveva censurato solo una delle due ragioni su cui si fondava la decisione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente desunto che le prestazioni lavorative fossero caratterizzate dal vincolo della subordinazione a causa di una non corretta lettura delle risultanze istruttorie, senza tuttavia contestare la prima ragione della decisione che affermava il disconoscimento dei contratti a progetto e la conseguente conversione dei rapporti in rapporti di lavoro subordinato per assenza di uno specifico progetto rispetto all’oggetto dell’attività sociale).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 6 - deposito 18/01/2023

In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie «*ratione temporis*»), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, «dalla data della visita di verifica»; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni; ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.

Resta, dunque, irrilevante l’inosservanza del comma 8 dell’art. 37 della legge n. 448 del 1998, che prevede, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio, da parte dell’I.N.P.S., e la revoca delle provvidenze economiche entro i novanta giorni successivi, trattandosi di disposizione finalizzata a responsabilizzare e sollecitare l’azione degli organi amministrativi e non certo a stabilire termini di decadenza all’esercizio del diritto alla ripetizione di somme indebitamente erogate.

Detta soluzione ermeneutica non può ritenersi irrispettosa della norma di cui all’art. 38 della Costituzione, né tanto meno lesiva del principio, delineatosi nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie, secondo il quale, in queste materie, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’*accipiens* della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, essendo, infatti, ragionevole che la data dell’accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell’affidamento dell’assistito nella definitività dell’attribuzione patrimoniale ricevuta.

Nel caso di specie, la Corte, in accoglimento dell’appello proposto da I.N.P.S., ha ritenuto che fossero ripetibili le somme indebitamente percepite dalla beneficiaria dell’indennità di accompagnamento a seguito dell’avvenuta comunicazione del verbale di visita che aveva accertato il venir meno dei requisiti sanitari legittimanti la prestazione.

La Corte, ha, infatti, escluso la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla pensionata dopo la comunicazione di tale provvedimento, affermando che il comportamento dell'I.N.P.S., che aveva continuato ad erogare indennità, non poteva aver oggettivamente indotto la parte a ritenere consolidato il diritto alla prestazione.

DIRITTI DEL LAVORATORE

Corte d'Appello, sentenza n. 7 - deposito 18/01/2023

Costituisce comportamento discriminatorio indiretto ai sensi dell'art. 2, lett. b) del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, la previsione in sede di bando di concorso di una clausola che stabilisca l'equiparazione tra inidoneità e idoneità con prescrizioni quando essa non sia oggettivamente giustificata, né comprovata nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni proprie del profilo professionale alla cui selezione è diretta la procedura concorsuale.

L'art. 4, comma 4° del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (come sostituito dall'art. 8-septies, del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, aggiunto dalla relativa legge di conversione), prescrive «quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti, o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione».

Pertanto, con riguardo al profilo probatorio, in presenza di tali elementi di fatto, compete al datore di lavoro dimostrare che le differenze di trattamento - dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona - siano giustificate dal fatto che tali caratteristiche, per la natura dell'attività lavorativa o dal contesto in cui essa viene esercitata, rappresentino requisiti essenziali e determinanti ai fini dello svolgimento dell'attività medesima nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che la clausola contenuta nel bando di concorso, indetto per la selezione di unità di personale "addetto alla manutenzione/gestione impianti elettrici e elettronici", la quale stabiliva, ai fini dell'esclusione della graduatoria dei candidati, l'equiparazione tra inidoneità e idoneità con prescrizione alle mansioni, concretizzasse una discriminazione indiretta.

A fronte degli elementi presuntivi della discriminazione, provenienti dalla formulazione della clausola, apparentemente neutra ma incidente sui soggetti portatori di disabilità facilmente superabili con l'uso di particolari dispositivi o, comunque, rilevanti solo in particolari situazioni ambientali, il datore di lavoro non aveva provato la sua ragionevolezza rispetto alle limitazioni accertate dal medico aziendale ed alle mansioni oggetto del profilo professionale del posto messo a concorso.

Dalla documentazione prodotta, attestante i livelli di esposizione al rumore e alle vibrazioni degli addetti, emergeva, infatti, che il lavoratore risultava idoneo a svolgere la quasi totalità delle mansioni, al limite con l'ausilio di dispositivi di protezione dell'udito per rumori superiori agli 80 DBA e che le limitate attività, contraddistinte da un livello di rumore superiore ai 90 DBA, oltre ad essere un numero non significativo, pari a meno del 10% del totale, non fossero di stretta pertinenza del profilo di manutentore elettrico.

Corte d'Appello, sentenza n. 7 - deposito 18/01/2023

Qualora venga dichiarata la nullità della clausola discriminatoria contenuta nel bando di concorso, la cui applicazione costituiva la sola ragione ostativa all'assunzione, l'unico provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto discriminatorio pregiudizievole - ai sensi della norma di cui all'art. 28, comma 5°, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove è espressamente previsto che il giudice possa con

sentenza ordinare la cessazione del comportamento e/o dell'atto discriminatorio- è rappresentato dall'ordine di assunzione, accompagnato dalla condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data dell'illegittima esclusione del lavoratore dalla graduatoria.

La Corte, in applicazione di tale principio, ha disatteso le censure dell'appellante, mediante le quali lamentava l'erroneità della decisione del Tribunale in relazione alla pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro, specificando che nel bando di selezione vi fosse espresso riferimento al CCNL di settore e che, dunque, la disciplina contrattuale, al pari della retribuzione, dovevano essere considerate elementi già predefiniti dallo stesso datore di lavoro.

CONTRATTO DI APPALTO E OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 8 - deposito 31/01/2023

In tema di contratti d'appalto, l'impugnazione giudiziale dell'atto certificativo è prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 solo in casi specifici, ossia, nell'ipotesi di erronea qualificazione del contratto, o di difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazione, o, infine, di vizio del consenso. Nella fattispecie in esame, l'appellante sosteneva che il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale da parte dell'Ispettorato del Lavoro determinasse la definitiva inoppugnabilità del contratto. La Corte d'appello ha escluso il fondamento di quella tesi, poiché il rilievo dell'Ispettorato riguardante la non qualificabilità come ente bilaterale del soggetto che aveva emesso la certificazione rendeva invalida in radice la certificazione, ipotesi non contemplata dall'art. 80.

Corte d'Appello, sentenza n. 10 - deposito 25/01/2023

In tema di contratti di appalto e somministrazione di lavoro, l'impresa committente o utilizzatrice non può disinteressarsi della regolarità della contribuzione versata dalla società appaltatrice o somministratrice, ma deve verificare diligentemente l'esatto adempimento dell'obbligo contributivo da parte dell'altro contraente, poiché, in seguito, potrebbe essere chiamata a risponderne in qualità di coobbligata solidale, o addirittura in via autonoma, nel caso di invalidità del contratto di appalto o somministrazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 10 - deposito 25/01/2023

Il termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, che disciplina la responsabilità solidale del committente verso i dipendenti dell'appaltatore, posta a garanzia del pagamento della retribuzione, riguarda unicamente il diritto di azione del lavoratore e non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali per ottenere il pagamento dei contributi omessi dall'appaltatore, la quale soggiace solo all'ordinario termine di prescrizione di cinque anni.

Il rapporto di lavoro e quello previdenziale, infatti, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.

L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva; essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo")

Ed è proprio la peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, che induce a ritenere non coerente una diversa interpretazione che ipotizzi l'applicabilità di detto termine decadenziale anche agli Enti previdenziali.

Una siffatta interpretazione, implicherebbe la possibilità che, alla corresponsione di una retribuzione (a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore), possa non seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha tempestivamente azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto, spezzando, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, lo stretto nesso tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, e cagionando così un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare.

La Corte, in conformità a tale principio, ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale la società appellante, nel censurare la pronuncia, resa in primo grado, per aver affermato l'inapplicabilità del termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 nei confronti dell'INPS, deduceva che la norma, ai fini della responsabilità solidale del committente, ponesse sullo stesso piano i trattamenti retributivi e quelli contributivi e conseguentemente che la decadenza biennale non fosse limitata alle sole pretese del lavoratore ma pure a quelle dell'I.N.P.S.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 8 - deposito 31/01/2023

In tema di contratto di somministrazione, l'omessa valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore determina la nullità del contratto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si intende costituito fin dall'origine tra prestatore ed utilizzatore.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto condivisibile quanto statuito dal primo giudice in base al principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 21683 del 2019, sintetizzato dalla seguente massima: "In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui «ratio» è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.". Benché il precedente di legittimità richiamato nella sentenza si riferisse all'apposizione del termine al contratto di lavoro individuale e non alla somministrazione, il Tribunale ha ritenuto che il principio in esso enunciato fosse funzionale ad affermare che il divieto di stipulare determinate tipologie di contratti - vuoi di lavoro a tempo determinato, vuoi di somministrazione di lavoro - sancito a carico dell'imprenditore che non avesse valutato i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, insiti nelle attività produttive della sua impresa, costituisse una norma imperativa, la cui violazione, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comportava la nullità del contratto.